



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 1007

UDIENZA CAMERA
 DI CONSIGLIO DEL
 12/4/2016

R.G.N. 2668/2016

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. ssa ELISABETTA ROSI

Presidente

Dott. MAURO MOCCI

Consigliere

Dott. ALDO ACETO

Consigliere

Dott. ssa ANTONELLA DI STASI

Consigliere Rel.

Dott. ENRICO MENGONI

Consigliere

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 d.lgs. 198/03, salvo quanto:
 disposto diversamente
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RRG

nato ad X

il X

1972

MM

nata ad X

il X

1976

avverso la sentenza del 25/09/2014 del Tribunale per i Minorenni di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. Giovanni Castronovo che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25.9.2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Palermo, pronunciando nei confronti di RS , imputato del reato di cui agli artt. 600 ter comma 1 n.1 e 602 ter comma 5 cod. pen. per aver riprodotto materiale pedo-pornografico riprendendo tramite l'uso di un telefono cellulare FG nata il X 1999 mentre gli praticava un rapporto orale, realizzando un video avente per oggetto gli atti sessuali sopraindicati, con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di minore di anni sedici (fatto commesso in X il X 2013), dichiarava non luogo a procedersi nei confronti del predetto per il reato ascrittogli perché minore degli anni quattordici al momento del fatto.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto personalmente ricorso per cassazione RRG e MM , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore RS articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

a. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 600 ter, comma 1 n. e 602 ter comma 5 cod. pen., 192 cod. proc. pen.

I ricorrenti deducono che il Giudice per le indagini preliminari ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato valorizzando quanto dichiarato dal minore CA , la cui attendibilità è stata messa in dubbio dal consulente del PM che ha assistito alle sue dichiarazioni e smentita dalle risultanze dagli accertamenti tecnici effettuati sul telefono cellulare sequestrato e dalle dichiarazioni rese da MC ; aggiungono, inoltre, che il Giudice per le indagini preliminari non ha menzionato le dichiarazioni rese dai minori RS , CC e CS dalle quali emerge che a porre in essere il reato è stato altro ragazzo e non RS .

b. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt 600 ter, comma 1 n. 1 cod. pen., 26 d.P.R. n. 488/88 e 129 cod. proc. pen.

I ricorrenti deducono che l'argomento utilizzato dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento della sussistenza del reato di cui all'art. 600 ter cod. pen. (l'aver mostrato il video ad altri) risulta insufficiente e contraddittorio ed in contrasto con le acquisizioni probatorie e non integra il pericolo concreto di diffusione del materiale; argomentano che la semplice visione del presunto filmato e la mancanza di materiale disponibilità in capo a terzi costituiscono circostanze che escludono la sussistenza del reato contestato; aggiungono che le risultanze

dell'accertamento tecnico eseguito hanno escluso che vi sia stata diffusione di materiale video né mediante collegamento ad Internet né su altro supporto informatico.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che il Collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale la sentenza di non luogo a procedere, ex art.26 D.P.R. n.448 del 1988, per difetto di imputabilità del minore, postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito, in quanto tale interpretazione della norma appare l'unica in grado di garantirne la compatibilità con il disposto dell'art. 224 c.p., che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso (Cass., Sez. 5, n. 18052 del 17/01/2012, Rv 253758; Sez.5, n.24696 del 23/04/2014, Rv.260572; Sez.5, n.42507 del 04/11/2008, Rv.241935).

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Palermo ha esposto ampiamente le ragioni che impedivano l'adozione di una più ampia formula liberatoria nei confronti del protagonista dell'episodio oggetto di denuncia: nel evidenziare gli elementi che deponevano per la "sussistenza del reato", la sentenza richiama le dichiarazioni rese dal minore CA e ne valuta in positivo l'attendibilità; valuta, inoltre, come non rilevanti le dichiarazioni rese dagli altri minori sentiti.

2. I motivi di ricorso proposti si profilano essenzialmente quali censure alla motivazione della sentenza impugnata in ordine all'accertamento di responsabilità del minore.

Essi sono manifestamente infondati.

La motivazione in esame risulta coerentemente fondata sulle dichiarazioni del minore CA, il quale dichiarava di aver visto insieme ai compagni il video pedopornografico sul cellulare del R che se ne vantava.

Tali dichiarazioni sono state ritenute, con valutazione logica e puntuale, complete e dettagliate e non contraddette dalle dichiarazioni rese dagli altri minori sentiti- che riferivano di aver sentito dell'esistenza del video ma di non averlo visto- e dalla circostanza che il video non era stato ritrovato sul telefono dell'imputato solo dopo che la voce delle indagini era già stata diffusa.

La decisione, pertanto, risulta correttamente assunta sulla base dell'accertato difetto di imputabilità.

A fronte della coerente e congrua argomentazione, risultano inconsistenti le censure mosse in ricorso alla motivazione in contestazione.

Censure che si appalesano anche inammissibili nella parte in cui si sostanziano in ricostruzioni fattuali alternative, estranee al giudizio di legittimità.

Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006).

La decisione, inoltre, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte in *subiecta materia*, in base al quale, ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter cod. pen. è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore (Sez. U, n. 13 del 31/05/2000, Rv.21633; Sez. 3, del 21 gennaio 2005 n. 5774; Sez. 3, del 1 dicembre 2009 n. 49604; Sez. 3, del 20 novembre 2007, dep.14 gennaio 2008 n. 1814; sez. 3, 11 marzo 2010 n. 17178; Sez.3, n. 16340 del 12/03/2015, Rv.263355).

Nella specie, il Giudice ha precisato le circostanze dalle quali può fondatamente trarsi il convincimento della disponibilità dell'imputato a mostrare il materiale in questione ad una pluralità indeterminata di soggetti (indeterminatezza che va intesa non come implicante un elevato numero di soggetti ma piuttosto la non numerabilità *ex ante* degli stessi).

Assumono rilievo, sotto tale profilo, l'effettuazione di una videoripresa del rapporto orale che coinvolgeva la minore, la contestuale conservazione della stessa nella memoria di un telefono cellulare, e la successiva sottoposizione alla visione da parte di terzi.

Si tratta di elementi di per sè sufficienti a integrare il pericolo concreto di una futura diffusione del materiale detenuto ed archiviato con modalità tali da renderlo disponibile in avvenire. A tal riguardo appare opportuno precisare che il ricorrere di una struttura organizzativa, sia pure rudimentale, non è richiesto ai fini dell'integrazione del reato in parola ma costituisce ulteriore possibile elemento dimostrativo dell'esistenza del menzionato pericolo e come tale esso ben può essere assente e sostituito da altro idoneo indice probatorio (Sez.4, n.38967 del 5.6.2014 non massimata).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non fa seguito la condanna alle spese nè al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, in

ragione del disposto di cui all'art.29 del d.lgs.28 luglio 1989 n. 272 (Sez. Unite, n. 15 del 31.5.2000, Radulovic, Rv. 216704; Sez. 1, n. 48166 del 26/11/2008, Rv. 242438; Sez. 1, n. 16674 del 10/12/2010, dep. 29/04/2011, non massimata; Sez. 1, n. 1898 del 30/06/2011, dep. 18/01/2012, I., Rv. 252179, non massimata sul punto; Sez. 3, n.5754 del 16/01/2014, Rv.259134; Sez.1, n.26870 del 03/10/2014, dep.25/06/2015, Rv.264025).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 dlgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 12/4/2016

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi

Antonella Di Stasi

Il Presidente

Elisabetta Rosi

Elisabetta Rosi

